Estratto da "Rivista Storica Calabrese" n. 1-2, 2003

GLI ANTICHI SEDILI DEI GOVERNANTI NEL DUOMO DI COSENZA ATTRAVERSO UN DOCUMENTO DEL XVIII SECOLO*

Vincenzo Antonio Tucci

1. Le numerose relazioni tra i diversi soggetti pubblici, nel XVIII secolo, sia tra autorità laica e religiosa e sia tra la stessa autorità civile, mettono in piena luce ruoli e riti di una società, ancora gerarchicamente feudale, ma ormai avviata repentinamente verso uno *status* in cui l'autorità regia, pur adattandosi alla struttura della società piuttosto che conformare questa a sé, consolidava la sua supremazia, assumendone sempre più il controllo e costruendo[1] un'amplissima rete d'interesse fortemente legata all'amministrazione pubblica e al consolidamento del potere centrale.

Il rapporto tra autorità civili e religiose ha sempre rappresentato un ottimo indicatore storico-politico, sia per un'indagine verticistica e diacronica della società, sia per uno studio sul reale e fattuale legame; perché, se il rapporto tra Stato e Chiesa, intesa quest'ultima come istituzione, portò talvolta a forti frizioni politiche, ben diverso fu il comportamento verso la religione *tout court*.

Nel regno di Napoli, fallito sostanzialmente il riformismo[2], prospettato inizialmente come volano dell'economia e modernizzatore del regno, ma rivelatosi poi incapace di rapportarsi alla complessità storico-politica, di superare il carattere poco pragmatico e di catalizzare lo scollamento tra società e politica, i rapporti tra Stato e Chiesa furono piuttosto contrastati e avversati. Il trend della politica antiecclesiastica fu in ascesa per tutto il Settecento, anche laddove l'intesa tra le due istituzioni sembrava un cedimento delle tesi regaliste, come ad esempio il Concordato[3] del 1741. Ministri e burocrati assunsero come base giuridica che spettava solo a loro l'interpretazione *de iure et de facto* del senso e dei dubbi del Concordato, di conseguenza, i punti principali convenuti furono sempre soggetti ad un'ondivaga oscillazione interpretativa. Non era messo in discussione il riconoscimento della religione, l'istituzione della Chiesa, *stricto sensu*, o il suo ruolo sociale; l'orientamento politico era tutto incentrato sul tentativo di togliere o, almeno, limitare il più possibile l'autorità, il curialismo e tutte quelle posizioni che erano proprie della Chiesa; infatti, lo Stato tentò di fagocitare e di avocare a sé alcune prerogative della Chiesa, talvolta persino la libertà e la supremazia in materia di fede. In alcuni Stati europei, severe sanzioni amministrative, a volte anche penali, erano comminate a chiunque facesse gesti o profferisse parole contro la religione: i sovrani si consideravano, in pratica, protettori e custodi delle costituzioni ecclesiastiche e del buon ordine del servizio spirituale. Tutto il dibattito ruotava attorno al rapporto d'equilibrio tra Stato e Chiesa; entrambi

non potevano considerarsi paritari, perché inevitabilmente l'uno avrebbe dovuto far fronte alle pretese dell'altra. Di fatto, nel XVIII, si era concretizzato un fenomeno che da secoli, *in nuce*, era andato rafforzandosi; sin da quando, nel XVI secolo, si era creato un nuovo concetto di Stato inteso in senso moderno. In sostanza, il riconoscimento e l'affermazione di se stesso e la sua centralizzazione definitiva; ovviamente, a ciò si accompagnò un violento attacco contro tutti quei soggetti estranei alla sua autorità, e dunque non solo la Chiesa, che si erano diffusi nel sistema. La conseguenza immediata fu la necessità di approntare gli strumenti giuridici per assicurare la retta amministrazione. Ma se, contro la Chiesa, un coacervo d'interessi portò a catalizzare strati sociali disparati e antagonisti (sovrani, nobili, *homines novi*), altrettanto non fu per tutti quei soggetti politici privilegiati che difesero fermamente le loro prerogative. Furono prese iniziative *tout court*, giuridiche ed economiche, finanche culturali, come la copiosa proliferazione di pamphlet, saggi e scritti.

L'odierna storiografia, superato l'arroccamento ideologico, ha ammorbidito alcune inusitate posizioni, rivisitando le relazioni che intercorrevano tra istituzione laica e religiosa. In generale, nel XVIII secolo, la Chiesa subì sempre più l'impasse delle sue posizioni per la diffusione di un pensiero cosiddetto libertario che colpì la religione e tutto l'apparato ecclesiastico in nome di una *progressio populi* e sancendo il definitivo trionfo dello spirito borghese; tuttavia, se l'indirizzo politico e giuridico era omogeneo in tutto il Regno, diversamente in alcuni luoghi fu più o meno caratterizzato da diverse sfumature secondo le circostanze, il rapporto interpersonale e le prospettive politiche tra i soggetti pubblici. La coesistenza andò, così, sempre più modificandosi. Dispacci, rescritti e ordinanze, inviati alle Udienze provinciali del regno, rappresentavano un flusso continuo di prescrizioni e istruzioni che stabilivano, nella fattispecie, l'ordine di metodo e di comportamento nei rapporti con le istituzioni religiose; ad esempio il dispaccio[4] del 9 aprile 1740 vietava "que se haga ninguna fundacion de Nuevos Conventos e Yglesias sin la real licencia de Su Majestad", oppure contenere le festività religiose, come si legge nel dispaccio del 3 gennaio 1739[5], nel quale si decretava di solennizzare i giorni in cui ricorrono i compleanni e le feste di corte; tuttavia, per compensare i giorni che erano tolti all'attività degli uffici pubblici, si ordinava di anticiparne l'apertura e di sopprimere alcune festività religiose.

2. In generale, dunque, la legislazione del Regno fu orientata verso un'affermazione del potere politico; ma, nel rapporto quotidiano la dinamica interazionale tra istituzioni si adattava secondo le circostanze, i luoghi e le personalità. In tal senso nelle città, sedi arcivescovili, si può certamente misurare, in maniera più diretta, il rapporto Chiesa/istituzioni, in quanto

governanti e pubbliche autorità partecipano a tutte quelle iniziative e manifestazioni, che evidenziano, simbolicamente, ruoli e gerarchie sociali; nel passato, ancor più che nel presente, luoghi ed eventi dimostravano chiaramente ordini e ruoli, attraverso riti e uffici nei momenti solenni: durante le funzioni religiose, esponenti dell'amministrazione pubblica erano organizzati e collocati secondo precisi schemi dentro e fuori la Chiesa. Essendo Cosenza città demaniale e sede della regia Udienza coesistevano entrambi le autorità. Il preside dell'Udienza era il rappresentante in loco del sovrano, mentre il tribunale dell'Udienza discuteva e sentenziava le cause; il sindaco e gli eletti del popolo avevano valore di rappresentanza e d'esecuzione delle decisioni del parlamento. Il parlamento in seduta plenaria prendeva decisioni che poi toccava al sindaco o agli eletti eseguire, lontano, dunque, da quella sfera d'autonomia oggi presente nei comuni.

A Cosenza, popolo e istituzioni partecipavano pienamente alle "festivitate religiose", come dimostrano i bilanci[6] della città: ogni anno erano spese direttamente o indirettamente somme più o meno cospicue che riguardavano in qualche modo la comunità dei fedeli; infatti, oltre alle spese "solite et ordinarie", come ad esempio il predicatore quaresimale, si registrano anche spese straordinarie, come l'ingresso dell'Arcivescovo o la solennità di un evento. Proprio l'ingresso del presule era onorato secondo tradizione con magnificenza e piena partecipazione, tanto da essere formalizzato in un decreto del 1554. Emanato[7] il 13 marzo del 1554, stabiliva che l'Arcivescovo fosse ricevuto con tutti gli onori; innanzi tutto, le autorità cittadine, acquistato una gualdrappa di damasco bianca formavano un palio andando all'incontro del presule, al suo arrivo in città. Dopo averlo omaggiato, il sindaco prendeva le briglie del cavallo, mentre al mastrogiurato e all'avvocato spettavano le bande delle staffe; infine alcuni gentiluomini e tre onorati cittadini prendevano il palio. Il corteo si snodava attraverso le porte della città, sino "al dritto dele poteghe deli herede del condom Magnifico Pietro de ciaccio…", dove gli "onorati" cittadini erano sostituiti dagli Eletti; il palio si chiudeva all'arrivo nella Cattedrale.

Alcune volte accadeva che gli amministratori cercassero di forzare ruoli e uffici prestabiliti nelle funzioni religiose con una più attiva e viva partecipazione tanto che si crearono forti *querelles* istituzionali, come si legge nella Relationes ad limina del 1696 dell'Arcivescovo Eligio Caracciolo, "A Synodi celebratione usque adhuc dissensiones perniciosae intra Civitatem et Praedecessorem meum exortae…"[8]. Episodio, certamente, indicativo è quello del 1690, quando fu presentata un'istanza da parte di Bernardo Arcuri, procuratore della città di Cosenza, a Monsignor Nicolò Rota, vicario generale e delegato dell'Arcivescovo, che impedisse

l'inizio delle funzioni sinodali; infatti, questi, letta la richiesta, si ritirò nel palazzo arcivescovile, senza che il Sinodo "fusse principiato" [9].

La sede arcivescovile, dunque, prospettava Cosenza come il centro dell'attività religiosa della diocesi. Tutto il clero diocesano trovava punto d'incontro intorno alla Curia, organo propulsore dell'attività pastorale. Il secondo Sinodo[10], celebrato nel 1714, dall'Arcivescovo Andrea Brancaccio, rappresenta certamente in questo senso un forte richiamo all'attività pastorale della Chiesa, tracciando uno spaccato religioso e sociale della vita ecclesiastica diocesana dell'inizio '700. L'energica opera pastorale del presule[11], che non si risparmiò per il bene della sua diocesi, si riscontra anche nella struttura del testo sinodale che inizia con un forte contenuto esortativo, racchiuso in un severo e paterno monito e richiamo, per passare, successivamente, alla fase propriamente pastorale e dottrinale, tanto che la mancata convocazione annuale del Sinodo portò ad ammonire, "sub tremendo iudicio negligentiae", tutti coloro che non avevano adempito le funzioni sinodali o avevano partecipato semplicemente perché temevano la propria incolumità spirituale e la severità del giudizio dell'Arcivescovo. Il continuo richiamo[12] dei vescovi, pur nelle differenziate accentuazioni secondo i tempi e i luoghi, ad alcune questioni fondamentali di natura tipicamente pastorale, e la graduale apertura, da una prevalente o quasi esclusiva sottolineatura d'omissioni, eccessi, abusi da evitare, verso una più organica e costruttiva esortazione a norme da osservare, virtù da praticare, impegni da assumere. Nelle conclusioni sinodali s'indicavano e s'ammonivano tutti i parroci ad impegnarsi secondo i decreti stabiliti. Si prescriveva ai parroci, soprattutto, di attenersi scrupolosamente ai decreti sinodali, a possedere materialmente non solo il primo Sinodo (1707) ma anche il secondo Sinodo da esibire sotto pena "librarum trium cerae albae elaboratae piis usibus", successivamente, durante la visita pastorale. L'interpretazione delle costituzioni sinodali, salvo sempre il giudizio della Santa Sede, spettava solo al presule.

Nel Sinodo[13] sono, tra l'altro, elencate tutte le feste solennizzate nella Diocesi di Cosenza e i giorni di digiuno prescritti; inoltre, l'Arcivescovo lamentava che "…fa vergogna quando consideriamo essere violato il culto del Sabato nella nostra diocesi così enormemente, né differire i giorni di festa dai giorni di festa, benché tutta la nostra sollecitudine usasse i rimedi per editti, specialmente sopra quanto emanato e per le costituzione sinodale… Coloro che sono incaricati a tutti e ai singoli parroci, affinché ripetutamente nei loro concioni tengano il sermone sull'osservare i giorni di festa, dovendo spiegare le utilità a coloro che ad essi tornano, i quali diligentemente a questo precetto ottemperano e i supplizi, che Dio assunse su coloro che violarono questo precetto… Coloro che sono incaricati similmente ai Vicari foranei, affinché con ogni studio, con ogni cura, con diligenza vigilano, per multare i trasgressori con

le debite pene, che se in questo scopriremo essere negligente, cureremo di punire severamente…[14].

Esisteva, dunque, un reale rapporto Chiesa/istituzioni civili, in quanto la coesistenza del potere laico e religioso comporta necessariamente un legame bilateralmente dinamico; clero, governanti e pubbliche autorità intervengono a cerimonie e funzioni religiose, riaffermando simbolicamente ruoli e gerarchie sociali. Oggi ricorre la presenza ufficiale delle autorità solo in determinate e specifiche occasioni solenni che, nella maggior parte dei casi, assistono e partecipano a feste patronali. Nel passato, diversamente, erano numerose le feste religiose presenziate da autorità laiche; non solo la partecipazione era molto più attiva e presente, ma anche luoghi ed eventi diventavano chiaramente occasioni di ordini e ruoli, attraverso consuetudini e simbologie di riti e uffici. Durante le funzioni religiose, esponenti dell'amministrazione pubblica erano organizzati e collocati secondo precisi schemi dentro e fuori la Chiesa, tanto da formalizzare talvolta con attestazioni e testimonianze la loro partecipazione. Nel giorno del Corpus Domini, ad esempio, era consuetudine che le personalità politiche portassero, durante la processione, il pallio. Il 9 giugno 1735, giorno del Corpus Domini, si svolse a Cosenza la processione del SS. Sacramento ufficiata dall'Arcivescovo Vincenzo Maria d'Aragona, con l'intervento del preside della regia Udienza e delle autorità cittadine. Dalla porta maggiore il pallio fu consegnato al magistrato, mentre la prima "mazza à partes sinistra" spettò all'Eletto del popolo, il quale la portò sin dentro il monastero delle vergini, dove poi fu sostituito da Andrea d'Aiello, che l'accompagnò per il resto della processione fin dentro la Cattedrale. Successivamente, il 12 giugno, la precedente dichiarazione fu rettificata, in quanto "…il pallio in mani delli Sig. del magistrato di detta città et la prima mazza à partes sinistra spetta al Sig. eletto del popolo il quale la portò si dentro il monastero di Santa Maria di Costantinopoli dove poi lo lasciò e sostituì in suo luogo alla detta mazza, il Sig. Giacomo Cortese…"[15]. I capitoli del 1734 avevano introdotto alcune novità, come ad esempio i quattro eletti degli onorati cittadini che si trasformarono in eletti del popolo; spettava solo all'eletto del popolo intervenire nelle processioni, nelle visite ed "altre funzioni che si fanno da tutto il Corpo, della città"[16]. Nel primo Sinodo di Brancaccio del 1707[17], sono decretate le direttive generali e l'elenco dei giorni festivi e delle processioni nell'Arcidiocesi cosentina; nell'appendice, inoltre, si trova accluso un decreto, 8 gennaio 1704, nel quale il presule dichiarava che erano due gli obblighi nei giorni di festa: assistere all messa e astenersi da qualunque opera servile dalla mezzanotte precedente la festa fino alla mezzanotte seguente. Si proibivano giochi, danze, commedie e spettacoli, almeno per la mattina; né si potevano tener aperte botteghe (solo per vendita di prodotti commestibili) o rogare atti; tuttavia erano tollera-

ti determinati lavori come la vendemmia, la mietitura o qualunque altro lavoro che fosse destinato al vivere quotidiano. Solo previa licenza dell'arcivescovo o del suo vicario si poteva lavorare, comunque solo nel pomeriggio o dopo le funzioni religiose.

3. Il documento, presentato in appendice, rogato nel 1775 per mano del notaio Agostino Casini[18], riguarda una vertenza tecnica sul rifacimento dei sedili delle autorità regie e cittadine nella Cattedrale di Cosenza. Oggi non sono più presenti, ma in passato erano collocati subito fuori il presbiterio; erano di grande prestigio e onore in quanto indicavano ufficialmente la presenza del potere laico, tanto che erano permanenti e non accessibili ad altri. Pur essendo di natura tecnica, in quanto si trattava di una migliore sistemazione e di alcuni ornamenti, il caso divenne politico, tanto da far intervenire il tribunale e l'avvocato fiscale, impegnando in prima persona le autorità, prendendo decisioni sul come e dove sistemare i sedili e facendo leva, dunque, su tutto il peso della questione. Pur trattandosi certamente di un semplice episodio, tuttavia si inserisce in un quadro ben più complesso, nel quale la dinamica del potere e il mancato coordinamento creava attriti e frizioni di attribuzioni di competenze che si risolvevano nei diversi tribunali del Regno.

Riedificato alla fine del secolo XII, dopo un terribile terremoto[19], sulla Cattedrale già esistente intitolata a San Pancrazio, il Duomo di Cosenza è situato nel cuore della città vecchia, circondata un tempo dalla "strada degli Orefici" (oggi Corso Telesio), Piazza Grande e strada "delli speziali" (prospiciente la Cattedrale), a lato con il "fundaco dei ferri"[20] e con "ruga delli morti". Era, certamente, il centro propulsore della vita religiosa cittadina da dove il presule divulgava la dottrina pastorale e dove si svolgevano le funzioni religiose più importanti come il Sinodo D'Aragona del 1737[21], per tre giorni l'Arcivescovo fu accompagnato dal Palazzo della Curia al Duomo. Fu luogo di sepoltura di molti arcivescovi della città, ma anche sede di importanti decisioni della vita politica: ad esempio, nel 1742[22] vi fu una riunione proprio nella Cattedrale per la nomina del sindaco, dopo che il precedente designato non volle accettare la carica e non fece voto all'Immacolata.

I sedili all'interno della Cattedrale erano riservati esclusivamente alle autorità pubbliche, attraverso i quali si specificavano funzioni e ruoli dei governanti; erano distinti appositamente e situati secondo un ordine preciso: il preside dell'Udienza provinciale con i suoi ministri da una parte, il sindaco della città e gli eletti dall'altra; rappresentavano l'uno l'autorità regia e l'altro il potere in loco. L'importanza dei sedili si evince, dunque, dal fatto che in occasione del rifacimento fosse presente anche l'Arcivescovo, mons. Francone, per rilevare, insieme all'avvocato fiscale, ai muratori e al consigliere dell'Udienza le giuste misure dei sedili.

Essendo il rappresentante del potere sovrano, il sedile del preside dell'Udienza era ubicato secondo precise disposizioni e con particolare attenzione. In un dispaccio del 1760[23], firmato da Carlo Demarco, si stabilì che lo scranno presidiale all'interno della cattedrale della città doveva essere fisso, ricoperto di panno verde e con predella; il preside doveva essere chiamato col titolo di "Illustrissimo". Sottolineare e specificare l'uso del titolo era dovuto ai numerosi abusi da parte di diverse personalità e autorità; il titolo di "Illustrissimo", secondo la legge era dovuto solo all'Arcivescovo e al preside dell'Udienza, mentre non era dovuto agli amministratori della città e al camerlengo; principi, duchi e marchesi si dovevano chiamare con il solo titolo, il luogo e l'eventuale carica. La legge[24] vietava espressamente l'uso dei titoli, in particolar modo di "Eccellenza" e "Signoria Illustrissima", anche per iscritto. Ai trasgressori si comminava una pena di once quattro, da dividersi un terzo all'accusatore, un terzo all'ospedale degli Incurabili di Napoli e il restante al regio fisco.

I sedili avevano una struttura di legno, ornata e intagliata. Il sedile dell'autorità regia era collocato fuori il presbiterio sul lato sinistro, ma contiguo alla balaustra dello stesso; mentre sul lato destro, sempre fuori il presbiterio, c'era il sedile delle autorità cittadine. Le misure erano minuziosamente precisate e controllate. Il vecchio sedile del preside aveva l'altezza della spalliera palmi dodici meno un terzo, mentre l'altezza degli scalini palmi due e oncia sette e mezzo; più piccolo era lo scranno dove sedevano i ministri: l'altezza della parte davanti era palmi cinque e oncia due, mentre l'altezza degli scalini palmi due, mentre l'altezza dal piano d'appoggio palmi due. Il nuovo sedile ordinato doveva avere le medesime caratteristiche: sia nell'altezza della spalliera, sia nell'altezza degli scalini, così come anche per i ministri si doveva osservare la medesima disposizione. Tuttavia, il nuovo sedile presentava una misura della spalliera minore rispetto al vecchio, fatto che pregiudicava il rivestimento in panno verde; perciò fu annotato che, in futuro, eventualmente si sarebbe potuto aggiungere un'altra parte di legno. Diversa era la formazione del sedile delle autorità cittadine: l'altezza della spalliera era di palmi nove e mezzo; l'altezza degli scalini palmi due; l'altezza dal piano dove sedevano il sindaco e i magistrati palmi uno e oncia nove. Agli eletti spettava uno scranno più piccolo: l'altezza degli scalini era di palmi uno e oncia dieci; l'altezza dal piano dove sedavano gli eletti palmi uno e oncia nove. La distanza tra il sedile del mastrogiurato e del sindaco e la base della balaustrata del presbiterio, fino al poggiamano del trono dell'Arcivescovo, doveva essere palmi dodici meno un quarto. Sulla spalliera del sedile degli eletti figuravano delle cornici di legno, formanti tre quadri e nel mezzo vi erano le insegne del sovrano e della città. In una lettera del 1775, il sindaco della città, Giuseppe Battista Passalacqua, e l'eletto del popolo, Francesco Saverio Manfredi, chiedevano alla regia Udienza di abbellire i sedili della città fa-

cendo intagliare e scolpire i tre stemmi che prima erano di carta: uno rappresentava il Re, gli altri due erano quelli della città; gli stemmi si trovavano situati sulle spalliere del sedile: la prima nel mezzo, mentre le seconde erano rispettivamente una sulla spalliera del mastrogiurato e l'altra su quella dell'eletto; la scomodità dei disegni delle insegne, in quanto impedivano di appoggiarsi alla spalliera richiedeva uno spostamento della cornice, spostarli in alto e intagliarli nel legno. La risposta non si fece attendere. Si precisò che le imprese fossero situate sulla spalliera del sedile: quella del sovrano al centro in modo che per due parti restasse fuori dal punto di mezzo della spalliera, mentre le due insegne della città fossero situate in ugual distanza da quella del sovrano. In realtà, il sindaco e l'eletto non accettarono le disposizioni del tribunale; lo stesso giorno, il sindaco e l'eletto, verso le "ore 22 portato nella Chiesa Metropolitana" appena furono lette le disposizioni sulle imprese della città, dichiararono il loro disappunto. Così, il sindaco, recatosi al palazzo presidiale, chiese una modifica delle disposizioni precedenti. Ancora una volta intervenne il tribunale che dispose affinché gli stemmi fossero situati in presenza del regio consigliere, Nicolò Venusio; furono disposti, in modo che l'impresa del sovrano fosse sempre in mezzo alla spalliera, uscendo fuori dalla cornice per più di due terzi; mentre le due imprese della città dovevano essere rialzate; tra un insegna e l'altra della città ci doveva essere una distanza pari a palmi sette e un quarto. La corona delle due insegne, inoltre, toccavano la cornice in modo che le due insegne succedevano immediatamente sotto quella dello stemma reale.

Certamente, al di la dei semplici ornamenti, i sedili erano importanti, almeno per alcuni ordini di motivi; innanzi tutto, non erano accessibili ad altri, solo i rappresentanti ufficiali dell'autorità potevano occuparli; inoltre, erano fissi e permanenti, ciò da un lato a testimoniare l'ufficialità e il valore simbolico del potere laico, e dall'altro differenziare posizioni e punti di onore. Dunque tra le stesse autorità civili si potevano rilevare, sicuramente, le differenze tra potere regio e autorità cittadina; quest'ultima rimase, sia perché città demaniale sia perché sede dell'Udienza provinciale, sempre legata alla presenza materiale e simbolica del sovrano attraverso una continua e costante supervisione politica. Il riconoscimento della demanialità passava attraverso l'effigia dell'impresa reale, raffigurata sul sedile dell'autorità cittadina. Ad ogni modo, si trattava della coesistenza di soggetti pubblici diversi: quello religioso, quello regio e quello cittadino, quasi sempre stabile e in equilibrio, ma non esente da attriti e rapporti di forza. In definitiva, proprio nella dialettica istituzionale sovrano/*universitas* si può focalizzare l'andamento giuridico-amministrativo di una città capace di cogliere *l'essentia* politica di un rapporto dove la sfera di autonomia s'infrange di fronte alle affermazioni e alla supremazia del potere regio.

APPENDICE

Tra i diversi poteri all'interno del Regno di Napoli vi erano delle priorità che andavano salvaguardate e che talvolta portavano a frizioni politiche; così anche alcuni dettagli tecnici potevano essere frutto di vertenze e di ricorsi giudiziari, come si evince dall'atto rogato dal notaio Agostino Casini del 1775. [ASCS, ff.134v-135r, vedi nota 16]

In publico testimonio vertitatis personalmente costituti nella presenza nostra e delli sotto annotati regio Giudice a contratti e testimonij in numero opportuno, Gaetano Genise , Gaetano Belsito, Giorgio Greco e Natale Greco mastri falegnami di questa città di Cosenza, li quali spontaneamente non per forza ò dolo, con giuramento attestano, come oggi medesimo giorno a richiesta fattaci fare dal Sig.re Avvocato Fiscale di questa Regia Ud.za D. Potito Ricci essendosi portati nella Chiesa metropolitana di questa anzi detta città, confermarvi e fatto da noi e da detto Giudice a contratti e testimonij anche per la stessa richiesta di detto Sig.re Avvocato Fiscale, ed avendo quivi trovato non meno detto Sig.e che li Sig.ri Capo ruota D. Saverio Grifi ed Uditore D. Nicola Venusio, ed insieme con costoro l'Ill.mo e R.mo Monsig. Arcivescovo D. Gennaro Clemente Francone, hanno detti Sig.ri incaricato ad essi costituiti mastri falegname di misurare l'Altezza delle parti componenti il Sedile, ò sia scanno del tribunale, situato in essa metropolitana Chiesa in cornu Epistolae fuori il presbiterio, contiguo però al Balaustro del medesimo, per riscontrarsi se sia corrispondente all'altro sedile, ò sia scanno che di nuovo si stà costruendo; in esecuzione di quale incarico, avendo da essi costituiti mastri falegname misurato colla mezza canna portatele, o sia passetto l'altezza della spalliera, o sia postergola del sud.o intiero vecchio sedile, o sia scanno, si è trovato palmi dodeci meno un quarto; l'altezza della porta di avanti, o sia genuflessorio del luogo del Sig. preside, palmi sei ed un terzo = l'Altezza dell'ingresso, o sia de scalini di detto luogo del Sig. Preside, palmi tre meno un quarto, l'altezza poi della parte d'avanti, o sia genuflessorio dè luoghi dè Sig.ri ministri palmi cinque ed oncia due; l'Altezza dell'ingresso, o sia dè scalini di luoghi de Sig.ri ministri palmi tre meno un quarto, l'Altezza del piano di detto sedile, ò sia scanno alla tavola attaccata alla spalliera nella quale sedono j Sig.ri ministri palmi due. Doppo fatta questa misura anche per disposizione di detti Sig.ri, e nella presenza loro si è misurato prima la parte del nuovo sedile del tribunale, che forma il luogo del Sig.e Preside, già compiuta e situata in detta Chiesa, e la spalliera, la quale secondo la forma del vecchio deve continuare della stessa Altezza ne' luoghi de Sig.ri Ministri, si è ritrovata palmi dieci, ed oncie sette, vale à dire palmi uno, e oncie quattro meno della spalliera del vecchio Sedile; l'Altezza poi dalla parte di avanti, ò sia genuflessorio e quella dell'ingresso, o sia de' scalini si sono ritrovate tutte uniformi ed uguali alla sud.e misure del vecchio; Inde essendosi passa-

to à misurare l'ossatura della parte del detto nuovo sedile che forma i luoghi de Sig.ri Ministri, e come questa si è trovata tutt'all'ordine, sicche altro non manca, se non che aggiuntarsi, ed inchiodarsi, così facile cosa è stare prenderne le corrispondenti misure sovra li respettivi pezzi di legnami già lavorati, onde fattesi le misure dell'altezza della parte d'avanti, o sia de scalini e dal piano alla tavola per uso del sedere, si sono ritrovate uguale in tutto, e per tutto con quella del vecchio sedile di sopra descritta;

Terminato quest'altro atto, e congedatosi detto Monsig. Arcivescovo da prefati Sig.ri Ministri, si è in seguito ad istanza di detto Sig. Avvocato Fiscale e per ordine di detti Sig.ri Ministri proceduto alla misura del Sedile, o scanno della Città situato anche dentro Metropolitana Chiesa in cornu Epistolae, fuori il presbiterio, ed hanno essi costituiti trovato, che l'Altezza della spalliera, o sia postergola del luogo per il Sindaco, e M.tro giurato di q.a anzidetta Città ascese à palmi nove e mezo; l'Altezza dalla parte d'avanti del luogo di detto Sindaco, e M.tro giurato in palmi cinque = l'Altezza dell'ingresso, o sia de scalini del luogo di essi sindaco e m.tro giurato in palmi due ed una oncia, e mezzo = l'altezza del piano di detto Sedile, ò sia scanno sino alla tavola appost'alla spalliera per sede di detti sindaco e m.tro giurato, palmi uno, ed oncia diece = L'altezza della parte di avanti de luoghi degli Eletti, palmi quattro ed oncia diece = L'altezza della spalliera o sia postergola del Sedile, o sia scanno degli accennati eletti palmo uno ed oncia diece = L'altezza del piano di detto sedile, ò sia scanno sino alla tavola attaccata alla spalliera per sede de' mentovati Eletti, palmi uno ed oncie diece, ed altresì ad istanza di d.o Sig.e Avvocato Fiscale e per ord.ne de' Sig.ri Ministri hanno essi costituiti osservato e riconosciuto, che nella estensione della spalliera del descritto sedile, ò sia scanno degli Eletti, vi sono alcune cornice di legno, che formano tre quadri e che nel mezzo de medesimi ni hanno trovato rispettivamente alcuni buchi di centrelle affisse e nelle teste di talune d'esse rimasta attaccata poca carta, da che hanno giudicato esservi state nel mezzo di tre quadri affisse delle Carte; come altresì essi costituiti hanno osservato il sito de' buchi delle centrelle e dette centrelle, cioè la di loro altezza dalla tavola apposta per sedere, e si è trovata in quella di mezzo palmi due ed oncie sette, e ne' due quadri laterali palmi tre ed un quarto; E finalmente avendo essi costituti misurato la distanza si frapone la distanza trà l'accennato sedile e proprio del suo principio ove sedono il m.trogiurato e Sindaco, fino alla parte inferiore della base ritagliata della balaustra del presbiterio, o sia del portamano del trono di Monsig. Arcivescovo si è trovato palmi dodeci meno un quarto, doppo terminato la trascritta misura, si è del Sig.e Avvocato Fiscale protestato con noi e nella pr.za de sud.i costituti Giudici a contratti e testimonj in numero opportuno, che sebbene l'altezza della spalliera del nuovo sedile del tribunale fosse un palmo , ed oncia quattro meno dell'altezza del

vecchio pure come ciò è avvenuto per abbaglio del nostro, che lì ove lavorato, e cosi non s'intende fatto alcuno pregiudizio , di modo che volendo in avvenire estendere il Pannaggio à seconda dell'altezza della spalliera, ò sia postergola di d.o vecchio sedile, ò farvi fare l'aggiunta di legname possa liberamente farlo, come altresì essendosi da detti m.ri falegname fatto riconoscere da quanto tempo siasi fatto il presente sud.o sedile della città rinovandosi l'antico, ed avendo j med.i detto, che secondo il loro giudizio può essere fatto da circa sei anni; esso Avvocato Fiscale si è protestato di quals.a novità, che mai in detto tempo fù fatto contro l'antica forma; onde perche così di questa verità per futura memoria delle cose di sopra osservate, ne habbiamo fornito il p.nte pubblico atto et requerens nos ut de presed. et frinus unde. Presentibus pro testibus. D. Pascale Crispino = Sig.e Giuseppe Memma = D. Rafaele Muti = D. Tommaso Arabia e D. Ant.o Pontieri di Cosenza.

Le misure dei sedili della Cattedrale erano minuziosamente descritte; nell'atto sono riportate tutte le misure del vecchio e del nuovo sedile del Preside dell'Udienza e dei ministri del Tribunale e le misure del sedile del Sindaco e degli eletti.

Misura dell'altezza e posti componenti il vecchio Sedile seu scranno del Tribu.le sistente nella Cattedrale di questa città

Altezza della Spalliera, o sia postergola del soprad. intiero sedile, o sia scanno pal. dodeci meno un terzo 11:o.e 8

Altezza della parte d'avanti del Luogo del Sig. Preside palmi sei ed on.e sei 6:o.e 6

Altezza dell'ingresso, o sia de' scalini del d. luogo del Sig. Preside pal. due ed o.e sette e mezza 2:o.e 7½

Altezza della parte d'avanti de' luoghi de Sig.ri ministri palmi cinque ed oncie due 5:o.e 2

Altezza dell'ingresso, o sia de' scalini de' luoghi di detti Sig. ministri palmi due 2

Altezza dal piano di d.o sedile, o sia scanno sino alla tavola attaccata alla spalliera nella quale sedono i Sig.ri ministri palmi due 2

Descrizione dell'altezza e posti componenti il nuovo Sedile del Tribunale sisistente nella Cattedrale suddetta

Altezza della Spalliera, o sia postergola del sopradetto intiero sedile, o sia scanno palmi dieci, ed oncia sette 10:o.e 7

Altezza della parte d'avanti del Luogo del Sig. Preside palmi sei ed oncie sei 6:o.e 6

Altezza dell'ingresso, o sia de' scalini del d. luogo del Sig. Preside palmi due ed oncie nove 2:o.e 9

Altezza della parte d'avanti de' luoghi de Sig.ri ministri palmi cinque ed onc.e due 5:o.e 2
Altezza dell'ingresso, o sia de' scalini de' luoghi di detti Sig. ministri palmi due 2
Altezza dal piano di detto sedile, o sia scanno sino alla tavola attaccata alla spalliera nella quale sedono i Sig.ri ministri palmi due 2

Misura dell'altezza e posti componenti il Sedile seu scanno della Città sistente nella Catted.le sud.a
Altezza della Spalliera, o sia postergola dell'intiero soprad.o sedile pal. nove, e mezzo 9: ½
Altezza della parte d'avanti del Luogo del d.o Sindaco pal. cinque 5
Altezza dell'ingresso, o sia de' scalini del luogo del Sindaco e Mag.ti pal. due 2
Altezza dal piano di d.o sedile, o sia scanno sino alla tavola apposta alla spalliera nella quale sedono d.i Sindaco e Mag.ti pal. uno ed onc. nove 1:o.e 9
Altezza della parte d'avanti de' luoghi degli Eletti pal. quattro ed onc. nove 4:o.e 9
Altezza dell'ingresso, o sia de' scalini de' luoghi de d.i Eletti pal uno ed onc. dieci 1:o.e 10
Altezza dal piano di d.o sedile, o sia scanno sino alla tavola apposta alla spalliera per sedere d.i Eletti pal. uno ed onc. nove 1:o.e 9

In occasione dei rifacimento dei sedili, il Sindaco dei nobili e l'eletto del popolo chiesero di sostituire gli stemmi di carta, collocati sulle spalliere, con degli intagli di legno che sicuramente non si sarebbero usurati rapidamente.
Ill.mo Sig.re
L'attuale Sindaco de Nobili D. Giuseppe B.ta Passalacqua, e l'attuale Eletto di questo Fideliss.o Popolo D. D. Fran.co Xaverio Manfredi sup.do es.gono a V.S. Ill.ma, come bramando di abbellire li Sedili, che la Città tiene dentro la Matrice Chiesa, han' fatto intagliare, e scolpire le tre imprese che p.ma erano di carta, rappresentantino una quella del Sovrano nostro Sig.e, ed altre due la fideliss.a Città, che si ritrovan situate la p.ma al luogo di mezo e le seconde, una sul mastrogiu.to e l'altra sull'Eletto sup.te; E p. chè dette imprese così fatte non possono situarsi alla spalliera di detti Sedili, impedendo di starci appoggiati bramerebbero situarle sulla cornice della spalliera sud.a, senza alterare l'antica situazione in altro , se non a situarle da sotto, sopra, e d'intaglio, invece di carta. Quindi sup.te Ill.mo a accordarli detto permesso, acciò con libertà possano fare detto abbellimento; mentre tutto lo riceveranno a Grazia ut Deus =
Die Decimaquarta m. Junij Millesima Septaginta Septagesimo Quinto Cos.za. Presens mem.le portatum fuit in aula huius reg.a Aud.a per supp.te d.o D. Fran. Xaverium Manfredi; uti Elec-

tum et posse etiam D. Josephi Passalacqua Syndaci nobilium huius fidelissimae Civitatis Consentiae patentes et in fidem
Raphael Bosco Proto.ies Reg. Aud.ae in fidem

La risposta del Tribunale non si fece attendere. Si ordinò che i sedili dovevano essere della stessa misura e gli stemmi dovevano essere posti nel medesimo luogo senza arrecare alcun pregiudizio. Si trattava di salvaguardare il punto d'onore che spettava al sovrano.
…cioè che per le due parti resti fuori dal punto di mezzo della spalliera e le due della città si situino in ugual distanza nella linea dove finisce detto scudo; e che hono de mag.ci ordinarij di questa regia udienza vada a far cossì eseguire ed indi ne formi un atto colla distinzione delle misure delle altezze e distanza senza pregiudizio e che restino sempre salve le raggioni per qualunque novità e che mai contro l'antica forma di d. sedile siasi fatta nelle rinnovazioni del medesimo e così…

Il Sindaco dei nobili e l'eletto del popolo, non accettando la decisione del Tribunale, protestarono la loro contrarietà; tuttavia il Tribunale, ribadendo le proprie indicazioni, ordinò che il rifacimento dei sedili fosse fatto alla presenza di un consigliere dell'Udienza.
Attesto Io qui sotto ordinario Mastrodatti della Regia Udienza di questa Provincia di Calabria Citra, come per esecuzione del retroscritto venerato appuntam.o del Trib.le, ed a richiesta de ricorrenti Sindaco de Nobili, D. Gius. Barone Passalacqua e D. Saverio Manfredi Eletto, sendomi oggi sotto g.no e circa le ore 22 portato nella Chiesa Metropolitana, e quivi avendovi trovato gli accennati ricorrenti ed il Vicario g.le della R.ma Arcivescovile Curia in essa mandata da Monsig. Arci.vo, e richiestomi a legergli l'appuntam.to dietro scritto, anche alla p.za di d.i Sindaco ed Eletto, ed altri cittadini, si è mostrato il d. Sindaco de Nobili malcontento alla prescriz.ne fatto dal Trib.le per la situaz.ne delle due imprese di legname di mano fatte dalla città, pretentendo che si fussero situate più in sù di quello, che con d.o appuntam.o viene prescritto, ed ordinato, sotto pretesto che recavano in comodo agli eletti che nelle Sacre funzioni intervengono cond.i Sindaco e Mastrog.o in d.a Metropolitana Chiesa, e tutto che io avessi cercato persuadere d.o Sindaco che la situaz.ne prescritta dal Trib.le, così all'impresa R.le, che di quella della città, niuno incomodo recavano agli eletti, a riflesso che venivano le imprese della città a situarsino più alto di quelle in carta formata, aveano fatto affigere per il passato e pure non mi è riuscito affatto persuaderlo osservando che voleva egli portarsi dalli Sig.ri del Trib.le per informarli di tal particolare; egli infatti per mezzode portieri della città dispose che si fussero conservate le imprese della med.ima e si è incaminato

per la volta del Palazzo Presidiale per il fine spiegato come hò fatto anch'io. E some si è tenuto quest'oggi Trib.le straordinario per sentirsino alcuni Inj. Fiscali per affari di grave peso, così trovandosi in essa j Sig. Ministri, ed avendo d. Sindaco, ed Eletto fatto recare a med.mi ambasciata, introdotto perciò d.o Sindaco de Nobili, e informato col vivo della voce j med. mi Sig. Ministri, si è inseguito disposto, che le imprese si fossero situate coll'intervento del Regio Consig.e e Ud.re Sig.e D. Nicolò Venusio col quale assistendo io, e d.i Sindaco, ed eletto giunti in d.a Chiesa Metropolitana ed in essa riportata le imprese reali e della città è riuscito a d. Sig. Ud. Dar conoscere a d. Sindaco ed Eletto che giusta l'appuntam.o del Trib.le per la situaz. di dette imprese, niuno incommodo veniasi a recare. E così si sono situate le imprese nella spalliera del Sedile, ò sia scanno de luoghi degli Eletti di q.a città, cioè l'Impresa dell'inscritto N.ro Sovrano immezzo di d.a spalliera uscendo fuori della cornice apposta al fine dell'altezza della med.ma più di due terzi; cossiche misurata per mezzo del Mastro della città colla mezza canna portatile, ò sia passetto si è trovato l'altezza del luogo, ò sia tavola opposta alla spalliera anzid.a per sede de mentovati eletti succennati, fino al termine, ò sia finim.to dello scudo delle due imprese della città, è ascesa a palmi trentanove; ed infine misurata la estenz. che si frapone da una impresa della città all'altra, è ascesa a palmi sette, e un quarto quali due imprese della città toccano col loro finim.to, ò sia corona la cornice apposta, infine e per adornam. alla spalliera del d.o Sedile, ò sia scanno degli eletti, cossiche di d.e due imprese viene a succedere immediatam. sotto quella dell'impresa reale. Onde in onor del vero, e perche cossi di q. verità ne hò formato il p.nte di mio proprio carattere sottoscritto ed in fede. Cosenza li quattordici giugno 1775
Vitaliano Bordano Mas.tti di questa reg. Ud. certif.co

*Dedico questo saggio a mio padre, buon cristiano e infaticabile lavoratore.

ASCS= Archivio di Stato di Cosenza
ASDCS= Archivio storico diocesano di Cosenza

---

[1] G. GALASSO, Dal Comune medievale all'unità, Laterza, Bari 1969, p.118.
[2] P.L.ROVITO, Le riforme impossibili: burocrazia e giurisdizione nella Calabria del settecento, in La Calabria dalle riforme alla restaurazione, Atti del VI Congresso storico calabrese, Società Ed. Meridionale, Salerno-Catanzaro 1981, vol. II, p. 557.
[3] A.VALENSISE, Domenico Cavallari (1724-81) e le relazioni tra Stato e Chiesa, "Historica", a. XXVIII (1975), n. 1; p. 29-30. L'autore nel suo saggio fa riferimento ad un episodio accaduto nella Diocesi di Cosenza, riportato da B.Piluso nel libro Il diritto di placitazione, Napoli 1898. Nel 1746 l'Arcivescovo di Cosenza, Francesco Antonio Cavalcanti, convocò il Capitolo provinciale dei religiosi Carmelitani senza aver chiesto precedentemente l'*exequatur*. Il 23 luglio 1746 su proposta della Regia Udienza fu ordinato che fossero annullati tutti gli atti compiuti; inoltre, si stabilì che qualunque bolla, lettera o missiva, anche segreta o riservata, che ordinasse qualunque atto esterno pubblico o privato fosse soggetto al regio *exequatur*.

[4] V.A.TUCCI, Platea e Stato universale del patrimonio del Capitolo cosentino, "Rogerius", a. III (2000), n. 2; p. 40-41

[5] D. GATTA, Regali dispacci, presso Giuseppe Maria Severino Boezio, Napoli 1776, tomo III, p. 95.

[6] ASCS, Not. Pietro Assisi, 1760, f.78r; Not. Giuseppe Assisi, 1781; f. 81r. Cfr. il mio L'economia di Cosenza nel 1750, "L'Unione", a. XVIII (1998), n. 9.

[7] Privilegii et Capitoli della citta de Cosenza et soi Casali, (Napoli 1557), ristampa 1982, Arnaldo Forni Editori, (pref. a cura di P. De Leo); f. 143v. Si trascrive il decreto, Die mensis Martij 1554 in Sedili Civitatis Cosentie, congregati Magnifici de regimine ad sonum campane more solito.
FO proposto per ditti magnifici Sindaci atteso ha de intrare lo Reverendissimo Archepiscopo de detta Città lo fa intendere alla S.V. che vogliono provedere come se ha da recepire.
FO concluso parivoto nemine discrepanti, et decreto per esso Magnifico regimento che ditto monsignor se receva con lo palio fatto et che de più se faza dispesa de una gualdrappa de damasco binco cossi come parere expediente alli Magnifici Sindaci et Magnifici Io. Iacovo de dattalo Petro antonio ferrato et Egregio notar Napoli de la machia et notar Pietro de gallij, alli quali loro se da potesta che dipendono quello prezo che alloro parere iusto et conveniente et che scriva a detto Monsignore de la bana volunta che tene questa Città de receverlo et sence invij adnome de questa Città lo Magnifico Io. Andrea de ciaccio et circa lo modo de trovare detto Monsignore se habia de observare il solito li Magnifici sindaci vadano de la bãda dela briglia li magnifici mastro Iurato et avocato de la banda dela staffa, li Magnifici Eletti tra deli gentilhomini li più vecchi piglinalo primo loco del palio et tre deli più vecchi de li honorati Citatini piglino lo restante loco del palio et conducano ditto Monsignore infino alla porta dela Città et dipo subintrino li altri Eletti iusta il prefato ordine, et forma et conducano ditto Monsignor fi al dritto dele poteghe deli herede del condom Magnifico Pietro de ciaccio et dopo subentrino li prefati Magnifici Eletti che dal principio pigliarnolo palio et lo conducano fin dentro la Ecclesia, ut moris est.

[8] ASDCS, Relationes ad limina, 1696, f. 2. Maggiori informazioni possono essere trovate in M. MARIOTTI, Concili provinciali e sinodi diocesani postridentini in Calabria; "Rivista si Storia della Chiesa in Italia", a. XLI (1987), n. 1; p. 119.

[9] ASCS, Not. Antonio Conti, 1690, f. 147r. L'episodio, scritto nell'atto notarile datato 3 aprile 1690, è da ricollegare alla mancata convocazione dei Sinodi nel periodo in cui fu incarica l'Arcivescovo Sanfelice. Nell'atto si fa fede che su richiesta del Sig. Bernardo Arcuri, procuratore della città di Cosenza, il notaio si recasse nella Cattedrale, precisamente dove vi era il coro; qui si trovava riunito il capitolo e i parroci di tutta la diocesi, con una moltitudine "del popolo che lui assisteva per curiosità di sentire leggere il Sinodo cennato et designato nella detta giornata de tre del corrente"; giunse, a questo punto, Nicolò Rota, vicario generale e delegato dall'Arcivescovo D.Gennaro Sanfelice, "à fare il Sinodo Diocesano"; il procuratore Arcuri presentò un istanza al vicario che fu prontamente letta; successivamente, si ritirò nel palazzo arcivescovile, "senza che si fusse principiato il Sinodo".

[10] ASDCS, Secunda Diocesana Synodus ab ANDREA BRANCACIO Archiepiscopo Cosentino habita die Dominica in albis octava mensis Aprilis MDCCXIV ac diebus sequentibus, Romae 1715, ex typogr. Rever. Camerae Apost.. Stampato a Roma nel 1715, il Sinodo reca la data dell'ottavo giorno della domenica in albis nell'aprile del 1714. Nel frontespizio presenta una dedica a Dio, la Beata Vergine e San Francesco di Paola, patrono della diocesi. Diviso in ventuno capitoli che riprendono ed integrano la materia del primo Sinodo (1707), la struttura del testo prevede una prima fase di contenuto esortativo; successivamente, segue la fase propriamente pastorale e dottrinale. I capitoli sono così suddivisi: I: La fede e la dottrina cristiana; II: Le reliquie, la venerazione dei Santi e le immagini sacri; III: Le Indulgenze; IV: La somministrazione dei Sacramenti; V: Il Battesimo; VI: Il Sacramento della Conferma; VII: Il Venerabile Sacramento dell'Eucarestia; VIII: Il Sacramento della penitenza; IX: Il Sacramento dell'estrema unzione; X: Il Sacramento dell'Ordine; XI: Il Sacramento del Matrimonio; XII: Le Sacrosante Chiese; XIII: Il servizio del Coro e la celebrazione delle Messe; XIV: I parroci; XV:I benefici ecclesiastici; XVI: Le cose della Chiesa non alienabili; XVII: La predicazione della parola di Dio; XVIII: La vita e l'onestà dei chierici; XIX: I Monasteri; XX: Il Seminario; XXI: Osservare i giorni di festa.

[11] F.RUSSO, Storia della Arcidiocesi di Cosenza, Rinascita artistica, Napoli 1958p.514.

[12] M.MARIOTTI, Rapporti tra vescovi e religiosi in Calabria (attraverso i sinodi diocesani 1574-1795), in AA.VV. Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, Galatina 1986, Congedo editore, a cura di Bruno Pellegrino e Francesco Gaudioso p.275.

[13] ASDCS, " Secunda Diocesana Synodus ab ANDREA BRANCACIO Archiepiscopo Cosentino…; pp. 29-31.
Elenco dei giorni di festa nell'Arcidiocesi di Cosenza:
Gennaio, 1. Circoncisione del Signore; 6. Epifania; *Febbraio*, 2. Purificazione della B.M. Vergine, 24. San Matteo Apostolo; *Marzo*, 19. San Giuseppe sposo di B.M.V.; 25. Annunciazione B.M.V.; *Aprile*, 2. San Francesco di Paola protettore della provincia; *Maggio*, 2. SS. Filippo e Giacomo Apostoli; 3. Invenzione della S. Croce; *Giugno*, 24. Natività di San Giovanni Battista; 29. SS. Pietro e Paolo Apostoli; *Luglio*, 25. San Giacomo Maggiore Apostolo; 26. Sant'Anna Madre B.M.V.; *Agosto*, 4. San Domenico protettore del Regno; 10. San Lorenzo martire; 15. Assunzione della B.M.V.; 25. San Bartolomeo Apostolo; *Settembre*, 8. Natività della B.M.V.; 19. San Gennaro martire principale protettore del Regno; 21. San Matteo Apostolo; 29. Dedicazione a San Michele Arcangelo; *Ottobre*, 20. SS. Simone e Giuda Apostoli; *Novembre*, 1. Ogni Santi; 2. Sant'Andrea Apostolo; *Dicembre*, 8. Immacolata Concezione B.M.V.; 21. San Tommaso Apostolo; 25. Natività D. N. Gesù Cristo; 26. Santo Stefano protomartire; 27. San Giovanni Apostolo ed Evangelista; 28. SS. Innocenti; 31 San Silvestro papa.
Feste mobili nell'Arcidiocesi:
Tutte le domeniche dell'anno; Pasqua e Resurrezione del Signore con i due giorni seguenti; Ascensione del Signore; Pentecoste con i due giorni seguenti; Festa del Corpus Domini; i patroni di ogni città o paese. Si svolgevano, inoltre, giorni di festa su precetto della Chiesa, sia dal giorno della Natività del Signore fino all'Epifania, sia dalla domenica delle Palme fino alla domenica in albis.
Elenco dei digiuni:
Tutti i giorni dal mercoledì delle Ceneri fino al sabato santo incluso, eccetto i giorni di domenica, nei quali si prescriveva soltanto l'astinenza dalle carni di ovini e dai latticini. Mercoledì e venerdì e il quarto sabato, cioè dopo la prima domenica della Quaresima, dopo la domenica della Pentecoste, dopo la festa dell'Esaltazione della S. Croce, dopo la terza Domenica dell'Avvento. La Vigilia di S.Matteo Apostolo. La Natività di San Giovanni Battista. I SS. Pietro e Paolo Apostoli. San Giacomo maggiore. San Lorenzo. Assunzione B.M.V. San Bartolomeo Apostolo. San Matteo Apostolo ed Evangelista. SS.Simone e Giuda Apostoli. Tutti i Santi. Sant'Andrea Apostolo. Natività del Signore.
Di consuetudine durante la Pentecoste. Se il digiuno cadeva la domenica si doveva digiunare il sabato precedente; se la vigilia della natività di S.Giovanni Battista cadeva il giorno di feste del Corpus Domini, si doveva digiunare l'antecedente mercoledì. Era lecito al venerdì o al sabato cibarsi con carni, quando coincideva con la festività della Natività del Signore. Anche la vigilia della Concezione di B.M.V. si osservava a Cosenza *de voto* e in altri luoghi della Diocesi, dove il voto era stato emesso.
[14] ASDCS, Secunda Diocesana Synodus ab ANDREA BRANCACIO Archiepiscopo Cosentino…, p. 28
[15] ASCS, Not. Pietro Assisi, 1735, f. 214v e 216r.
[16] O.GIANNANTONIO, Storia municipale della città di Cosenza"; tipografia Raffaele Riccio; Cosenza 1909; p. 23
[17] ASDCS, Prima Diocesana Synodus ab ANDREA BRANCACIO Archiepiscopo Consentino habita die 15 mensis Febraruii 1707 ac duobus diebus sequentibus, Apud Hyeronimum Alberizio, Venetiis1707; p.43, 45; per il decreto del 1704, p. 71.
[18] ASCS, Notaio Agostino Casini, 1775, f. 134v/143r.
[19] D.ANDREOTTI, Storia dei cosentini, Pellegrini editore, Cosenza 1978, vol. I, p. 112.
[20] ASCS, Notaio Bruno Sicilia, 1773, f. 17r-22r.
[21] ASCS, Not. Pietro Assisi, 1737, f.196v. Prima Dioecesana Synodus a fratre VINCENTIO MARIA DE ARAGONA,Ordinis Praedicatorum, Sacrae Theologiae Magistro, miseratione divina Archepiscopo Consentino, Praelato domestico, et Solio pontificio Assistente, habita die 19 mensis Maii 1737, ac duobus diebus sequentibus, Romae, typis Rever. Camerae Apostolicae 1737.
[22] ASCS, Not. Filippo Assisi, 1742, f. 296v.
[23] GATTA, Regali dispacci, presso Giuseppe Maria Severino Boezio Napoli 1776, tomo I, titolo XVIIII.
[24] A.DE SARIIS, Codice delle leggi del regno di Napoli, presso Vincenzo Orsini, Napoli 1795, vol. VI, p. 95.